

MODELLO ORGANIZZATIVO E DI CONTROLLO
DELL'ATTIVITA SPORTIVA E SAFEGUARDING

PREMESSA

L'articolo 16 del D.Lgs. 28 febbraio 2021, n.39, rubricato "*Fattori di rischio e contrasto della violenza di genere nello sport*" ha introdotto l'obbligo per le Federazioni Sportive Nazionali, per le Discipline Sportive Associate, per gli Enti di Promozione sportiva, di redigere le linee guida per la predisposizione dei modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva e dei codici di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra discriminazione.

Il presente modello organizzativo e di controllo dell'attività sportiva è redatto dalla **Associazione o associazione sportiva Fabry Rose Dance ASD** (di seguito anche l'"Associazione"), come previsto dal comma 2 dell'articolo 16 del D.Lgs. n. 39 del 28 febbraio 2021 e utilizzando le linee guida pubblicate dall'Organismo Sportivo di affiliazione ACSITANGO.

FINALITÀ

Il presente "*Modello organizzativo e di Controllo*" (di seguito anche il "*Modello*") disciplina gli strumenti per la prevenzione e il contrasto di ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere o discriminazione per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale ovvero per le ragioni di cui al D.Lgs n. 198/2006 sui Tesserati, specie se minori d'età nell'ambito della **Associazione o associazione sportiva Fabry Rose Dance ASD**.

Diritto fondamentale dei Tesserati è quello di essere trattati con rispetto e dignità, nonché di essere tutelati da ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere e ogni altra condizione di discriminazione, prevista dal D.Lgs. n. 198/2006, indipendentemente da etnia, convinzioni personali, disabilità, età, identità di genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica, religione, condizione patrimoniale, di nascita, fisica, intellettuale, relazionale o sportiva. Il diritto alla salute e al benessere psico-fisico dei Tesserati costituisce un valore assolutamente prevalente anche rispetto al risultato sportivo.

Il presente "*Modello*" costituisce l'insieme di Linee Guida e di Principi a cui la Associazione e tutti i "Destinatari", come nel proseguo individuati, sono tenuti ad uniformarsi al fine di perseguire:

- a) la promozione dei diritti di cui sopra;
- b) la promozione di una cultura e di un ambiente inclusivi che assicurino la dignità e il rispetto dei diritti di tutti i Tesserati, specie se minori, e garantiscano l'uguaglianza e l'equità, nonché valorizzino le diversità;
- c) la consapevolezza dei Tesserati in ordine ai propri diritti doveri, obblighi, responsabilità e tutele;
- d) l'individuazione e l'attuazione da parte della Associazione di adeguate misure, procedure e politiche di *safeguarding*, anche in conformità con le raccomandazioni del *Safeguarding Officer* dell'Organismo Sportivo di affiliazione ACSITANGO, che riducano i rischi di condotte lesive dei diritti, specie nei confronti di Tesserati minori;
- e) la gestione tempestiva, efficace e riservata delle segnalazioni di fenomeni di abuso, violenza e discriminazione e tutela dei segnalanti;
- f) l'informazione dei Tesserati, anche minori, sulle misure e procedure di prevenzione e contrasto ai fenomeni di abuso, violenza e discriminazione e, in particolar modo, sulle procedure per la segnalazione degli stessi;

FABRY ROSE DANCE a.s.d.

**Via Maggi 103/A
57125 LIVORNO**

- g) la partecipazione della Associazione e dei Tesserati alle iniziative organizzate dall'Organismo Sportivo di affiliazione ACSITANGO nell'ambito delle politiche di *safeguarding* adottate;
- h) il coinvolgimento proattivo di tutti coloro che partecipano con qualsiasi funzione o titolo all'attività sportiva nell'attuazione delle misure, procedure e politiche di *safeguarding* della Associazione.

Il presente modello recepisce le disposizioni di cui al D.lgs. numero 36 del 28.2.2021 e al D.lgs numero 39 del 28.2.2021, le disposizioni emanate dalla Giunta Nazionale del CONI, i principi fondamentali approvati dall'osservatorio permanente del CONI per le politiche di *safeguarding* nonché il "regolamento per la prevenzione ed il contrasto ad abusi, violenze e discriminazioni sui Tesserati" dell'organismo sportivo di affiliazione ACSITANGO e le sue linee guida.

CAMPO DI APPLICAZIONE

I soggetti tenuti al rispetto del presente documento sono (anche i "Destinatari"):

- a) i Tesserati della Associazione;
- b) tutti coloro che intrattengono rapporti di lavoro (a prescindere dalla forma contrattuale, dalla normativa di riferimento o dal fatto di essere o meno tesserati) o volontariato con la Associazione;
- c) tutti coloro che, a qualsiasi titolo, intrattengono rapporti con la Associazione.

CONDOTTE RILEVANTI

Si intendono comportamenti rilevanti ai fini del presente documento:

- a) per **"abuso psicologico"**, qualunque atto indesiderato, tra cui la mancanza di rispetto, il confinamento, la soprafazione, l'isolamento o qualsiasi altro trattamento che possa incidere sul senso di identità, dignità e autostima, ovvero tale da intimidire, turbare o alterare la serenità del tesserato, anche se perpetrato attraverso l'utilizzo di strumenti digitali;
- b) per **"abuso fisico"**, qualunque condotta consumata o tentata (tra cui botte, pugni, percosse, soffocamento, schiaffi, calci o lancio di oggetti), che sia in grado in senso reale o potenziale di procurare direttamente o indirettamente un danno alla salute, un trauma, lesioni fisiche o che danneggi lo sviluppo psico-fisico del minore tanto da compromettergli una sana e serena crescita. Tali atti possono anche consistere nell'indurre un tesserato a svolgere (al fine di una migliore performance sportiva) un'attività fisica inappropriata come il somministrare carichi di allenamento inadeguati in base all'età, genere, struttura e capacità fisica oppure forzare ad allenarsi atleti ammalati, infortunati o comunque doloranti, nonché nell'uso improprio, eccessivo, illecito o arbitrario di strumenti sportivi. In quest'ambito rientrano anche quei comportamenti che favoriscono il consumo di alcool, di sostanze comunque vietate da norme vigenti o le pratiche di doping;
- c) per **"molestia sessuale"**, qualunque atto o comportamento indesiderato e non gradito di natura sessuale, sia esso verbale, non verbale o fisico che comporti una grave noia, fastidio o disturbo. Tali atti o comportamenti possono anche consistere nell'assumere un linguaggio del corpo inappropriato, nel rivolgere osservazioni o allusioni sessualmente esplicite, nonché richieste indesiderate o non gradite aventi connotazione sessuale, ovvero telefonate, messaggi, lettere od ogni altra forma di comunicazione a contenuto sessuale, anche con effetto intimidatorio, degradante o umiliante;
- d) per **"abuso sessuale"**: qualsiasi comportamento o condotta avente connotazione sessuale, senza contatto, o con contatto e considerata non desiderata, o il cui consenso è costretto, manipolato, non dato o negato. Può consistere anche nel costringere un tesserato a porre in essere condotte sessuali inappropriate o indesiderate, o nell'osservare il tesserato in condizioni e contesti non appropriati;
- e) per **"negligenza"**, il mancato intervento di un dirigente, tecnico o qualsiasi tesserato, anche in ragione dei doveri che derivano dal suo ruolo, il quale, presa conoscenza di uno degli eventi, o comportamento, o condotta, o atto di cui al presente documento, omette di intervenire causando un danno, permettendo che venga causato un danno o creando un pericolo imminente di danno. Può consistere anche nel persistente e sistematico disinteresse, ovvero trascuratezza, dei bisogni fisici e/o psicologici del tesserato;

FABRY ROSE DANCE a.s.d.

**Via Maggi 103/A
57125 LIVORNO**

- f) per **“incuria”**, la mancata soddisfazione delle necessita fondamentali a livello fisico, medico, educativo ed emotivo;
- g) per **“abuso di matrice religiosa”**, l’impedimento, il condizionamento o la limitazione del diritto di professare liberamente la propria fede religiosa e di esercitarne in privato o in pubblico il culto purchè non si tratti di riti contrati al buon costume;
- h) per **“bullismo, cyberbullismo”**, qualsiasi comportamento offensivo e/o aggressivo che un singolo individuo o più soggetti possono mettere in atto, personalmente, attraverso i social network o altri strumenti di comunicazione, sia in maniera isolata, sia ripetutamente nel corso del tempo, ai danni di uno o più tesserati con lo scopo di esercitare un potere o un dominio sul tesserato. Possono anche consistere in comportamenti di prevaricazione e sopraffazione ripetuti e atti ad intimidire o turbare un tesserato che determinano una condizione di disagio, insicurezza, paura, esclusione o isolamento (tra cui umiliazioni, critiche riguardanti l’aspetto fisico, minacce verbali, anche in relazione alla performance sportiva, diffusione di notizie infondate, minacce di ripercussioni fisiche o di danneggiamento di oggetti posseduti dalla vittima);
- i) per **“comportamenti discriminatori”**, qualsiasi comportamento finalizzato a conseguire un effetto discriminatorio basato su etnia, colore, caratteristiche fisiche, genere, status social-economico, prestazioni sportive e capacità atletiche, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale.

Costituiscono altresì condotte rilevanti tutti quei comportamenti ulteriori che siano ostativi al raggiungimento delle finalità di cui sopra.

PRINCIPI

La Associazione condanna fermamente discriminazioni, molestie e abusi in qualsiasi forma e si impegna a prevenire tali comportamenti, promuovendo una politica “tolleranza zero” per la discriminazione e le violenze, indipendentemente dal genera, dall’origine etnica, dalla fede religiosa, dall’orientamento sessuale e dalla disabilità, al fine di garantire uno sport aperto ed inclusivo.

Tutti i “Destinatari” sono tenuti ad uniformare i propri comportamenti ai seguenti principi:

- a) assicurare un ambiente ispirato a principi di uguaglianza e di tutela della libertà, della dignità e dell’inviolabilità della persona;
- b) riservare ad ogni Tesserato attenzione, impegno, rispetto e dignità, garantendo uguali condizioni senza distinzioni di età, etnia, condizione sociale, opinione politica, convinzione religiosa, genere, orientamento sessuale, disabilità e altro;
- c) prestare la dovuta attenzione ad eventuali situazioni di disagio, percepite o conosciute anche indirettamente, con particolare attenzione a circostanze che riguardino minorenni;
- d) segnalare senza indugio ogni circostanza di interesse agli esercenti la responsabilità genitoriale o tutoria ovvero ai soggetti preposti alla vigilanza;
- e) confrontarsi con il *“Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni”* della Associazione (di seguito anche *“Responsabile Safeguarding”*) ove sia abbia il sospetto che possano essere poste in essere condotte rilevanti ai sensi del presente documento;
- f) far svolgere l’attività sportiva nel rispetto dello sviluppo fisico, sportivo ed emotivo dell’allievo, tenendo in considerazione anche interessi e bisogni dello stesso;
- g) programmare e gestire l’attività, anche in occasione delle trasferte, individuando soluzioni organizzative e logistiche atte a prevenire situazioni di disagio e/o comportamenti inappropriati;
- h) ottenere, in caso di atleti minorenni, e conservare l’autorizzazione scritta dagli esercenti la responsabilità genitoriale qualora siano programmate sedute di allenamento singole e/o in orari in cui gli spazi utilizzati per l’attività sportiva non sia usualmente frequentata;
- i) prevenire, durante gli allenamenti e in gara, tutti i comportamenti e le condotte sopra descritti con azioni di sensibilizzazione e controllo;
- j) spiegare in modo chiaro ai fruitori dello spazio in cui si sta svolgendo l’attività sportiva, che gli apprezzamenti, i commenti e le valutazioni che non siano strettamente inerenti alla prestazione sportiva e compresi tra quelli indicati dal presente documento possono essere lesivi della dignità, del

FABRY ROSE DANCE a.s.d.

**Via Maggi 103/A
57125 LIVORNO**

decoro e della sensibilità della persona;

k) favorire la rappresentanza paritaria di genere, nel rispetto della normativa applicabile.

TUTELA DEI MINORI

La Associazione, quando instaura un rapporto di lavoro, a prescindere dalla forma, con soggetti chiamati a svolgere mansioni comportanti contatti diretti e regolari con minori, è tenuta ad acquisire preventivamente copia del Certificato del Casellario Giudiziale ai sensi della normativa vigente.

È ostativo all'instaurazione e/o alla prosecuzione del rapporto con la Associazione la presenza di condanne definitive per reati di violenza, contro la persona e/o caratterizzati da finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso presente negli elementi costitutivi del reato ovvero sotto forma di circostanze aggravanti, generali o speciali.

Tutti i "Destinatari", così come sopra individuati, devono visionare e sottoscrivere l'impegno al rispetto del presente "Modello" e del "Codice Etico e di Condotta".

Deve essere sempre garantito l'accesso ai locali e agli spazi in gestione dalla Associazione durante gli allenamenti di tesserati e tesserate minorenni a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o ai soggetti cui è affidata la cura degli atleti e delle atlete ovvero ai loro delegati. È garantita l'assistenza psicologia o psico-terapeutica nei confronti del tesserato, specialmente se minore, che sia stato vittima di una delle "condotte rilevanti", così come sopra individuate e descritte.

RESPONSABILE CONTRO ABUSI, VIOLENZE E DISCRIMINAZIONI

Allo scopo di prevenire e contrastare ogni tipo di abuso, violenza e discriminazione sui Tesserati nonché per garantire la protezione dell'integrità fisica e morale degli sportivi, anche ai sensi dell'art. 33, comma 6, del D.Lgs. n. 36/2021, la Associazione nomina un "*Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni*" e lo comunica all'Organismo Sportivo ACSITANGO all'atto di affiliazione e riaffiliazione.

Il "*Responsabile Safeguarding*" deve essere nominato nell'ambito della Associazione tra persone di comprovata moralità e competenza in possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere in possesso della cittadinanza italiana;
- b) non aver riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori ad un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiori ad un anno;
- c) non aver riportato nell'ultimo decennio, salva riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori ad un anno, da parte delle FSN, delle DSA, degli EPS e del CONI o di organismi sportivi internazionali riconosciuti.

La nomina del "*Responsabile Safeguarding*" è adeguatamente resa pubblica nell'ambito del rispettivo sodalizio (mediante immediata affissione presso la sede e pubblicazione sulla rispettiva homepage, se nella disponibilità della Associazione, del nominativo e dei contatti) e inserita secondo le procedure previste dalla regolamentazione dell'Organismo Sportivo di affiliazione.

Il "*Responsabile Safeguarding*" dura in carica quattro anni (secondo quanto previsto dall'Organismo Sportivo di affiliazione) e può essere riconfermato.

In caso di cessazione del ruolo di "*Responsabile Safeguarding*", per dimissioni o per altro motivo, il sodalizio provvede entro 30 giorni alla nomina di un nuovo "*Responsabile Safeguarding*", secondo le procedure previste dalla regolamentazione dell'Organismo Sportivo di affiliazione.

FABRY ROSE DANCE a.s.d.

**Via Maggi 103/A
57125 LIVORNO**

La nomina del “*Responsabile Safeguarding*” può essere revocata ancora prima della scadenza del termine per gravi irregolarità di gestione o di funzionamento, con provvedimento motivato dell’organo preposto della Associazione. Della revoca e delle motivazioni è data tempestiva notizia al “*Safeguarding Officer*” dell’Organismo Sportivo di affiliazione. Il sodalizio provvede alla sostituzione con le modalità di cui al precedente comma.

Il “*Responsabile Safeguarding*” è tenuto a:

- a) vigilare sulla corretta applicazione del “*Regolamento per la prevenzione e il contrasto ad abusi, violenze e discriminazioni sui Tesserati*” dell’Organismo Sportivo di affiliazione ACSITANGO nell’ambito del rispettivo sodalizio nonché sulla corretta applicazione e aggiornamento del “Modello” e del “Codice Etico e di Condotta” adottati dallo stesso;
- b) adottare le opportune iniziative, anche con carattere d’urgenza (c.d. “*quick-response*”), per prevenire e contrastare nell’ambito del proprio sodalizio ogni forma di abuso, violenza e discriminazione nonché ogni iniziativa di sensibilizzazione che ritiene utile e opportuna;
- c) segnalare al “*Safeguarding Officer*” eventuali condotte rilevanti e fornire allo stesso ogni informazione o documentazione richiesta;
- d) rispettare gli obblighi di riservatezza;
- e) formulare all’organo preposto le proposte di aggiornamento del “Modello” e del “Codice Etico e di Condotta”, tenendo conto delle caratteristiche del sodalizio;
- f) valutare annualmente le misure del “Modello” e del “Codice Etico e di Condotta” adottati dalla Associazione, eventualmente sviluppando e attuando sulla base di tale valutazione un piano d’azione al fine risolvere le criticità riscontrate;
- g) partecipare all’attività obbligatoria formativa organizzata dall’Organismo Sportivo di affiliazione.

DOVERE DI SEGNALAZIONE

Chiunque venga a conoscenza di comportamenti rilevanti ai sensi del precedente art. 3 e che coinvolgano Tesserati, specie se minorenni, è tenuto a darne immediata comunicazione al “*Responsabile Safeguarding*”. La Associazione garantisce la riservatezza della segnalazione, dei contenuti della stessa, dell’identità del segnalante e del segnalato, nonché della documentazione allegata all’atto della stessa o successivamente raccolta o elaborata.

Il “segnalante” può far pervenire la propria segnalazione:

- tramite e-mail all’indirizzo istituito e gestito dal “*Responsabile Safeguarding*”:
mauriziopretini@gmail.com
- tramite posta facendo pervenire una busta con la dicitura “**RISERVATA/PERSONALE**”: **al “Responsabile Safeguarding” di Associazione o associazione sportiva Fabry Rose Dance asd**. All’interno della busta devono essere inserite due buste, al fine di separare i dati identificativi del segnalante dalla segnalazione, entrambe sigillate:
 - la prima busta con i dati identificativi del segnalante unitamente alla fotocopia del documento di riconoscimento. In alternativa alla fotocopia del documento di riconoscimento, riportare un numero telefonico da poter contattare;
 - la seconda busta con la segnalazione.
- oralmente, contattando direttamente il “*Responsabile Safeguarding*” al numero condiviso e pubblicato dalla Associazione.

Chiunque dovesse sospettare comportamenti rilevanti in violazione delle disposizioni contenute nel presente “Modello” e nel “Codice Etico e di Condotta” può confrontarsi direttamente con il “*Responsabile Safeguarding*” della Associazione.

FABRY ROSE DANCE a.s.d.

**Via Maggi 103/A
57125 LIVORNO**

Qualsiasi segnalazione sarà affrontata con la massima serietà e urgenza. Durante l'accertamento dei fatti oggetto di segnalazione, potranno essere adottate eventuali misure di protezione del minore ove il "Responsabile Safeguarding" valuti la ricorrenza del rischio di prosecuzione o reiterazione della violazione oggetto di segnalazione e potranno essere adottate eventuali misure di protezione da qualsivoglia forma di vittimizzazione secondaria dei tesserati che abbiano in buona fede:

- presentato una denuncia o una segnalazione;
- manifestato l'intenzione di presentare una denuncia o una segnalazione;
- assistito o sostenuto un altro tesserato nel presentare una denuncia o una segnalazione;
- reso testimonianza o audizione in procedimenti in materia di abusi, violenze o discriminazioni;
- intrapreso qualsiasi altra azione o iniziativa relativa o inerente alle politiche di *safeguarding*.

In particolare, sono vietati e sono sanzionati atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione. In particolare, la segnalazione non deve assumere toni ingiuriosi o contenere offese personali o giudizi morali volti ad offendere o ledere l'onore e/o il decoro personale e/o professionale della persona o delle persone a cui i fatti segnalati sono riferiti. Pertanto, è vietato:

- il ricorso ad espressioni ingiuriose;
- l'invio di segnalazioni con finalità puramente diffamatorie o calunniose;
- l'invio di segnalazioni di natura discriminatoria;
- l'invio di segnalazioni effettuate con l'unico scopo di danneggiare il soggetto segnalato.

Le parti coinvolte nella segnalazione saranno informate delle conclusioni dell'accertamento dei fatti oggetto della segnalazione (fatta salva la garanzia dell'anonimato dell'eventuale vittima o segnalante, laddove prevista per legge) e delle conseguenti azioni intraprese.

Nel caso in cui la situazione oggetto della segnalazione configuri un reato, si procederà d'intesa con i genitori del minore ai quali spettano primariamente le iniziative a tutela in ambito giudiziario, a porre in essere e supportare ogni iniziativa volta alla tutela e protezione della vittima minorenni, nonché - ove non già direttamente attivate dalla famiglia del minore – anche a promuovere eventuali segnalazioni o denunce alle autorità competenti. In ogni caso in cui sarà richiesto, la Associazione collaborerà pienamente con queste ultime.

CONTRASTO DEI COMPORTAMENTI LESIVI

Per la prevenzione e il contrasto di ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere o discriminazione, la Associazione può irrogare sanzioni da modulare in base alla gravità del comportamento tenuto e a seconda del ruolo che il soggetto riveste nella Associazione.

I comportamenti tenuti dai collaboratori retribuiti in violazione delle disposizioni del presente "Modello", inclusa la violazione degli obblighi di informazione nei confronti della Associazione, e del "Codice Etico e di Condotta", che ne costituiscono parte integrante, sono definiti illeciti disciplinari. Nei confronti dei collaboratori retribuiti, possono essere comminate le seguenti sanzioni, che devono essere commisurate alla natura e gravità della violazione commessa:

- richiamo verbale per mancanze lievi: incorre nel provvedimento disciplinare del richiamo verbale per mancanze lievi il collaboratore retribuito che violi, per mera negligenza, le prescrizioni contenute nel presente "Modello" e nel "Codice Etico e di Condotta" o adotti, nello svolgimento

FABRY ROSE DANCE a.s.d.

**Via Maggi 103/A
57125 LIVORNO**

delle attività, un comportamento non conforme alle prescrizioni contenute nel presente “Modello” e nel “Codice Etico e di Condotta”, qualora la violazione non abbia rilevanza esterna;

- ammonizione scritta nei casi di recidiva delle infrazioni: incorre nel provvedimento disciplinare dell’ammonizione scritta il collaboratore retribuito che risulti recidivo, durante il biennio, nella commissione di infrazioni per le quali è applicabile il richiamo verbale;
- multa in misura non eccedente l’importo di 5 ore di retribuzione: incorre nel provvedimento disciplinare della multa non eccedente l’importo di 5 ore della normale retribuzione il collaboratore retribuito che risulti recidivo, durante il biennio, nella commissione di infrazioni per le quali è applicabile l’ammonizione scritta e/o, per il livello di responsabilità gerarchico o tecnico, o in presenza di circostanze aggravanti, leda l’efficacia del presente “Modello” e del “Codice Etico e di Condotta” con comportamenti quali:
 - l’inosservanza dell’obbligo di informativa al “*Responsabile Safeguarding*”;
 - l’effettuazione, con colpa grave, di false o infondate segnalazioni inerenti alle violazioni del “Modello” o del “Codice Etico e di Condotta”;
 - la violazione delle misure adottate dalla Associazione volte a garantire la tutela dell’identità del segnalante;
 - sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un massimo di giorni 15: incorre nel provvedimento disciplinare della sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un massimo di 15 giorni il collaboratore retribuito che risulti recidivo, durante il biennio, nella commissione di infrazioni per le quali è applicabile la multa non eccedente l’importo di 5 ore della normale retribuzione e/o effettui, con dolo, false o infondate segnalazioni inerenti alle violazioni del “Modello” e del “Codice Etico e di Condotta” e/o violi le misure adottate dalla Associazione volte a garantire la tutela dell’identità del segnalante così da generare atteggiamenti ritorsivi o qualsiasi altra forma di discriminazione o penalizzazione nei confronti del segnalante;
- provvedimento disciplinare della risoluzione del contratto senza preavviso: incorre nel provvedimento disciplinare della risoluzione del contratto senza preavviso il collaboratore retribuito che eluda fraudolentemente le prescrizioni del presente “Modello” e del “Codice Etico e di Condotta” attraverso un comportamento inequivocabilmente diretto alla commissione di uno dei reati ricompresi fra quelli previsti e/o violi il sistema di controllo interno attraverso la sottrazione, la distruzione o l’alterazione di documentazione ovvero impedendo il controllo o l’accesso alle informazioni e alla documentazione agli organi preposti, incluso il “*Responsabile Safeguarding*” e il “*Safeguarding Officer*” in modo da impedire la trasparenza e verificabilità delle stesse.

I comportamenti tenuti dai volontari in violazione delle disposizioni del presente “Modello”, inclusa la violazione degli obblighi di informazione nei confronti della Associazione, e del “Codice Etico e di Condotta”, che ne costituiscono parte integrante, sono definiti illeciti disciplinari. Nei confronti dei volontari, possono essere comminate le seguenti sanzioni, che devono essere commisurate alla natura e gravità della violazione commessa:

- richiamo verbale per mancanze lievi: incorre nel provvedimento disciplinare del richiamo verbale per mancanze lievi il volontario che violi, per mera negligenza, le prescrizioni contenute nel presente “Modello” e nel “Codice Etico e di Condotta” o adotti, nello svolgimento delle attività, un comportamento non conforme alle prescrizioni contenute nel presente “Modello” e nel “Codice Etico e di Condotta”, qualora la violazione non abbia rilevanza esterna;
- ammonizione scritta nei casi di recidiva delle infrazioni: incorre nel provvedimento disciplinare dell’ammonizione scritta il volontario che risulti recidivo, durante il biennio, nella commissione di infrazioni per le quali è applicabile il richiamo verbale;
- allontanamento dalle strutture di allenamento e gara per un periodo non superiore a 15 giorni: incorre nel provvedimento disciplinare dell’allontanamento dalle strutture di allenamento e gara per un periodo non superiore a 15 giorni il volontario che risulti recidivo, durante il biennio, nella commissione di infrazioni per le quali è applicabile l’ammonizione scritta e/o leda l’efficacia del presente “Modello” e del “Codice Etico e di Condotta” con comportamenti quali:

FABRY ROSE DANCE a.s.d.

Via Maggi 103/A

57125 LIVORNO

- l'inosservanza dell'obbligo di informativa al "*Responsabile Safeguarding*";
- l'effettuazione, con colpa grave, di false o infondate segnalazioni inerenti alle violazioni del "Modello" o del "Codice Etico e di Condotta";
- la violazione delle misure adottate dalla Associazione volte a garantire la tutela dell'identità del segnalante;
- allontanamento dalle strutture di allenamento e gara per un periodo non superiore a 1 anno: incorre nel provvedimento disciplinare dell'allontanamento dalle strutture di allenamento e gara per un periodo non superiore a 1 anno il volontario che risulti recidivo, durante il biennio, nella commissione di infrazioni per le quali è applicabile l'allontanamento dalle strutture di allenamento e gara per un periodo non superiore a 15 giorni e/o effettui, con dolo, false o infondate segnalazioni inerenti alle violazioni del "Modello" e del "Codice Etico e di Condotta" e/o violi le misure adottate dalla Associazione volte a garantire la tutela dell'identità del segnalante così da generare atteggiamenti ritorsivi o qualsiasi altra forma di discriminazione o penalizzazione nei confronti del segnalante;
- rescissione del rapporto di volontariato e, in caso di volontario socio della Associazione, radiazione dello stesso: incorre nel provvedimento disciplinare della rescissione del rapporto di volontariato il volontario che eluda fraudolentemente le prescrizioni del presente "Modello" e del "Codice Etico e di Condotta" attraverso un comportamento inequivocabilmente diretto alla commissione di uno dei reati ricompresi fra quelli previsti e/o violi il sistema di controllo interno attraverso la sottrazione, la distruzione o l'alterazione di documentazione ovvero impedendo il controllo o l'accesso alle informazioni e alla documentazione agli organi preposti, incluso il "*Responsabile Safeguarding*" e il "*Safeguarding Officer*" in modo da impedire la trasparenza e verificabilità delle stesse.

I comportamenti tenuti dai tesserati presso la Associazione in violazione delle disposizioni del presente "Modello", inclusa la violazione degli obblighi di informazione nei confronti della Associazione, e del "Codice Etico e di Condotta", che ne costituiscono parte integrante, sono definiti illeciti disciplinari. Nei confronti dei tesserati presso la Associazione, possono essere comminate le seguenti sanzioni, che devono essere commisurate alla natura e gravità della violazione commessa:

- richiamo verbale per mancanze lievi: incorre nel provvedimento disciplinare del richiamo verbale per mancanze lievi il tesserato presso la Associazione che violi, per mera negligenza, le prescrizioni contenute nel presente "Modello" e nel "Codice Etico e di Condotta" o adotti, nello svolgimento delle attività, un comportamento non conforme alle prescrizioni contenute nel presente "Modello" e nel "Codice Etico e di Condotta", qualora la violazione non abbia rilevanza esterna;
- ammonizione scritta nei casi di recidiva delle infrazioni: incorre nel provvedimento disciplinare dell'ammonizione scritta il tesserato presso la Associazione che risulti recidivo, durante il biennio, nella commissione di infrazioni per le quali è applicabile il richiamo verbale;
- allontanamento dalle strutture di allenamento e gara per un periodo non superiore a 15 giorni: incorre nel provvedimento disciplinare dell'allontanamento dalle strutture di allenamento e gara per un periodo non superiore a 15 giorni il tesserato presso la Associazione che risulti recidivo, durante il biennio, nella commissione di infrazioni per le quali è applicabile l'ammonizione scritta e/o leda l'efficacia del presente "Modello" e del "Codice Etico e di Condotta" con comportamenti quali:
 - l'inosservanza dell'obbligo di informativa al "*Responsabile Safeguarding*";
 - l'effettuazione, con colpa grave, di false o infondate segnalazioni inerenti alle violazioni del "Modello" o del "Codice Etico e di Condotta";
 - la violazione delle misure adottate dalla Associazione volte a garantire la tutela dell'identità del segnalante;
- allontanamento dalle strutture di allenamento e gara per un periodo non superiore a 1 anno: incorre nel provvedimento disciplinare dell'allontanamento dalle strutture di allenamento e gara per un periodo non superiore a 1 anno il tesserato presso la Associazione che risulti recidivo, durante il biennio, nella commissione di infrazioni per le quali è applicabile

FABRY ROSE DANCE a.s.d.

**Via Maggi 103/A
57125 LIVORNO**

l'allontanamento dalle strutture di allenamento e gara per un periodo non superiore a 15 giorni e/o effettui, con dolo, false o infondate segnalazioni inerenti alle violazioni del "Modello" e del "Codice Etico e di Condotta" e/o violi le misure adottate dalla Associazione volte a garantire la tutela dell'identità del segnalante così da generare atteggiamenti ritorsivi o qualsiasi altra forma di discriminazione o penalizzazione nei confronti del segnalante;

- espulsione dalla Associazione: incorre nel provvedimento disciplinare dell'espulsione dalla Associazione il tesserato presso la Associazione che eluda fraudolentemente le prescrizioni del presente "Modello" e del "Codice Etico e di Condotta" attraverso un comportamento inequivocabilmente diretto alla commissione di uno dei reati ricompresi fra quelli previsti e/o violi il sistema di controllo interno attraverso la sottrazione, la distruzione o l'alterazione di documentazione ovvero impedendo il controllo o l'accesso alle informazioni e alla documentazione agli organi preposti, incluso il "Responsabile Safeguarding" e il "Safeguarding Officer" in modo da impedire la trasparenza e verificabilità delle stesse.

I comportamenti tenuti da coloro che, a qualsiasi titolo, intrattengono rapporti con la Associazione in violazione delle disposizioni del presente "Modello", inclusa la violazione degli obblighi di informazione nei confronti della Associazione, e del "Codice Etico e di Condotta", che ne costituiscono parte integrante, sono definiti illeciti disciplinari. Possono essere comminate le seguenti sanzioni, che devono essere commisurate alla natura e gravità della violazione commessa:

- richiamo verbale per mancanze lievi: incorre nel provvedimento disciplinare del richiamo verbale per mancanze lievi il soggetto fisico o giuridico che, a qualsiasi titolo, intrattiene rapporti con la Associazione, violi, per mera negligenza, le prescrizioni contenute nel presente "Modello" e nel "Codice Etico e di Condotta" o adotti, nello svolgimento delle attività, un comportamento non conforme alle prescrizioni contenute nel presente "Modello" e nel "Codice Etico e di Condotta", qualora la violazione non abbia rilevanza esterna;

ammonizione scritta nei casi di recidiva delle infrazioni: incorre nel provvedimento disciplinare dell'ammonizione scritta il soggetto fisico o giuridico che, a qualsiasi titolo, intrattiene rapporti con la Associazione, risulti recidivo, durante il biennio, nella commissione di infrazioni per le quali è applicabile il richiamo verbale;

- allontanamento dalle strutture di allenamento e gara per un periodo non superiore a 15 giorni: incorre nel provvedimento disciplinare dell'allontanamento dalle strutture di allenamento e gara per un periodo non superiore a 15 giorni il soggetto fisico o giuridico che, a qualsiasi titolo, intrattiene rapporti con la Associazione, risulti recidivo, durante il biennio, nella commissione di infrazioni per le quali è applicabile l'ammonizione scritta e/o leda l'efficacia del presente "Modello" e del "Codice Etico e di Condotta" con comportamenti quali:

- l'inosservanza dell'obbligo di informativa al "Responsabile Safeguarding";
- l'effettuazione, con colpa grave, di false o infondate segnalazioni inerenti alle violazioni del "Modello" o del "Codice Etico e di Condotta";
- la violazione delle misure adottate dalla Associazione volte a garantire la tutela dell'identità del segnalante;

- allontanamento dalle strutture di allenamento e gara per un periodo non superiore a 1 anno: incorre nel provvedimento disciplinare dell'allontanamento dalle strutture di allenamento e gara per un periodo non superiore a 1 anno il soggetto fisico o giuridico che, a qualsiasi titolo, intrattiene rapporti con la Associazione, risulti recidivo, durante il biennio, nella commissione di infrazioni per le quali è applicabile l'allontanamento dalle strutture di allenamento e gara per un periodo non superiore a 15 giorni e/o effettui, con dolo, false o infondate segnalazioni inerenti alle violazioni del "Modello" e del "Codice Etico e di Condotta" e/o violi le misure adottate dalla Associazione volte a garantire la tutela dell'identità del segnalante così da generare atteggiamenti ritorsivi o qualsiasi altra forma di discriminazione o penalizzazione nei confronti del segnalante;

- interruzione del rapporto con la Associazione: incorre nel provvedimento disciplinare dell'interruzione del rapporto con la Associazione il soggetto fisico o giuridico che, a qualsiasi

FABRY ROSE DANCE a.s.d.

**Via Maggi 103/A
57125 LIVORNO**

titolo, intrattiene rapporti con la Associazione, eluda fraudolentemente le prescrizioni del presente “Modello” e del “Codice Etico e di Condotta” attraverso un comportamento inequivocabilmente diretto alla commissione di uno dei reati ricompresi fra quelli previsti e/o violi il sistema di controllo interno attraverso la sottrazione, la distruzione o l’alterazione di documentazione ovvero impedendo il controllo o l’accesso alle informazioni e alla documentazione agli organi preposti, incluso il “*Responsabile Safeguarding*” e il “*Safeguarding Officer*” in modo da impedire la trasparenza e verificabilità delle stesse.

DIFFUSIONE E ATTUAZIONE

La Associazione, anche avvalendosi del supporto del “*Responsabile Safeguarding*”, si impegna alla pubblicazione e alla capillare diffusione del presente “Modello” e del “Codice Etico e di Condotta” tra i “Destinatari”, alla messa a disposizione di ogni possibile strumento che ne favorisca la piena applicazione, allo svolgimento di verifiche in ordine ad ogni notizia di violazione delle norme nonché alla condivisione di materiale informativo finalizzato alla sensibilizzazione sulla prevenzione dei disturbi alimentari negli sportivi, sulla prevenzione e contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione e all’acquisizione della consapevolezza da parte dei tesserati dei propri diritti, obblighi e tutele.

La Associazione pianifica e organizza programmi di formazione volti a far conoscere i principi fondamentali da rispettare e le politiche di prevenzione adottate, dalla Associazione stessa e dall’Organismo Sportivo di affiliazione, anche in conformità a quanto indicato nei “*Principi Fondamentali per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione*” emanati dall’Osservatorio Permanente del CONI per le politiche di *Safeguarding*.

Il presente “Modello” è pubblicato sul sito internet della Associazione, se nella sua disponibilità, e affisso presso la sede dello stesso ed è portato a conoscenza di tutti i soggetti di cui all’art. 2, qualunque sia il motivo del rapporto, al momento in cui si instaura il rapporto con la Associazione che ne richiederà il rispetto prevedendo, in caso di inosservanza, adeguate sanzioni disciplinari o contrattuali.

NORME FINALI

Il presente “Modello” è aggiornato dall’organo direttivo della Associazione con cadenza almeno quadriennale e ogni qual volta necessario al fine di recepire le eventuali ulteriori disposizioni emanate dalla Giunta Nazionale del CONI, eventuali modifiche e integrazioni dei Principi Fondamentali approvati dall’Osservatorio Permanente del CONI per le politiche di *safeguarding* ovvero le sue raccomandazioni nonché eventuali modifiche e integrazioni delle disposizioni dell’Organismo Sportivo di affiliazione ACSITANGO.

Eventuali proposte di modifiche al presente “Modello” dovranno essere sottoposte ed approvate dall’organo direttivo della Associazione.

Per quanto non esplicitamente previsto si rimanda a quanto prescritto dallo Statuto dell’Organismo Sportivo di affiliazione ACSITANGO, dal “Codice Etico e di Condotta”, da tutta la normativa interna approvata dal Consiglio dell’Organismo Sportivo di affiliazione, inclusi il “*Regolamento per la prevenzione e il contrasto ad abusi, violenze e discriminazioni sui tesserati*”, dal “*Codice di Comportamento sportivo*” approvato dal CONI.

Il presente “Modello”, approvato dall’organo direttivo, entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

FABRY ROSE DANCE a.s.d.

**Via Maggi 103/A
57125 LIVORNO**

CODICE DI CONDOTTA A TUTELA DEI MINORI E PER LA PREVENZIONE DELLE MOLESTIE, DELLA VIOLENZA DI GENERE E DI OGNI ALTRA CONDIZIONE DI DISCRIMINAZIONE

I destinatari del presente Codice di condotta sono gli istruttori tecnici, i dirigenti, i collaboratori a qualsiasi titolo, livello e qualifica.

I soggetti sopra indicati sono responsabili della crescita dei giovani allievi e tesserati nonché della creazione di un ambiente positivo, sicuro e stimolante per la pratica sportiva.

A tal fine, sono chiamati a dare il buon esempio e ad essere un modello per gli allievi affiliati alla ASD / SSD.

Tutti i soggetti sopra indicati, che hanno un contatto diretto con allievi e tesserati minorenni, sono obbligati a rispettare il Codice di condotta, che accettano integralmente dopo averne preso visione.

Ogni presunta violazione del Codice di condotta deve essere segnalata e verificata secondo quanto stabilito dal Modello organizzativo e di controllo dell'attività sportiva.

Le misure e le sanzioni poste in essere potranno andare dall'ammonizione verbale fino alla sospensione e alla cessazione della collaborazione che potrebbero sommarsi a momenti di formazione e sensibilizzazione aggiuntivi.

La ASD Fabry Rose Dance si impegna a garantire un ambiente sicuro, rispettoso e inclusivo per tutti i partecipanti, inclusi i minori e gli adulti vulnerabili.

Il seguente codice di condotta stabilisce le aspettative e le responsabilità per tutti coloro che sono coinvolti nelle attività della società sportiva.

1. Rispetto e Dignità:

- Rispettiamo la dignità e l'integrità di tutte le persone coinvolte nelle attività della società sportiva, senza discriminazioni di alcun genere.
- Trattiamo tutti con cortesia, gentilezza e rispetto, evitando linguaggio offensivo, comportamenti intimidatori o abusivi.

2. Sicurezza e Benessere:

- Mettiamo al primo posto la sicurezza e il benessere di tutti i partecipanti, adottando misure appropriate per prevenire abusi, molestie o qualsiasi forma di danno.
- Rispettiamo i diritti e le opinioni degli altri, fornendo un ambiente in cui ci si senta liberi di esprimere preoccupazioni o segnalare comportamenti inappropriati.

3. Comportamento appropriato:

- Manteniamo un comportamento professionale e appropriato in tutte le interazioni con i partecipanti, evitando qualsiasi forma di contatto fisico inappropriato.
- Evitiamo situazioni che possano essere percepite come sospette o inappropriati, mantenendo un comportamento trasparente e rispettoso.

4. Comunicazione Adeguata:

RD
Fabry

FABRY ROSE DANCE a.s.d.

**Via Maggi 103/A
57125 LIVORNO**

- Comunichiamo in modo chiaro, aperto e rispettoso con i partecipanti, genitori, colleghi e altri membri della società sportiva.
- Manteniamo la riservatezza e il rispetto della privacy delle persone coinvolte, evitando la divulgazione non autorizzata di informazioni personali o sensibili.

5. Formazione e Consapevolezza:

- Partecipiamo a programmi di formazione e sensibilizzazione sulla tutela safeguarding per acquisire competenze e conoscenze necessarie per prevenire e rispondere agli abusi.
- Riconosciamo il nostro ruolo e la nostra responsabilità nel proteggere i partecipanti e segnalare qualsiasi preoccupazione o sospetto di abuso alle autorità competenti.

6. Collaborazione e Rendicontabilità:

- Collaboriamo con altri membri della società sportiva e autorità competenti per garantire un ambiente sicuro e rispettoso per tutti.
- Siamo pronti a rendere conto delle nostre azioni e decisioni, rispondendo in modo trasparente e responsabile alle preoccupazioni sollevate dalla comunità sportiva.

Tutti i soggetti destinatari del presente Codice di condotta si impegnano a:

- rispettare e tutelare i diritti, la dignità e il valore di tutti i tesserati coinvolti, indipendentemente dalla loro età, razza, colore della pelle, origine etnica, nazionale o sociale, sesso, disabilità, lingua, religione, opinione politica, stato sociale, orientamento sessuale o qualsiasi altra ragione. All'istruttore tecnico si richiede un comportamento civile e antidiscriminatorio teso a non ignorare, facilitare o anche collaborare tacitamente in attività che implicano un'ingiusta discriminazione nei confronti dei tesserati;
- attenersi alle regole in tutte le fasi delle attività;
- incoraggiare e promuovere il fair play, la disciplina, la correttezza, e lo spirito di collaborazione;
- non assumere o tollerare comportamenti o linguaggi offensivi nei confronti degli atleti, genitori, direttori di gara, membri dello staff o qualsiasi altro soggetto coinvolto nelle attività; non tollerare o partecipare a comportamenti dei minori che siano illegali, o abusivi o che mettano a rischio la loro sicurezza fisica e/ o mentale;
- sostenere e applaudire sempre gli sforzi dei giovani atleti e valorizzarli a prescindere dai risultati sul campo, promuovendo la cultura del lavoro e del divertimento;
- trasmettere serenità, entusiasmo e passione;
- educare al rispetto, all'impegno e alla collaborazione;
- aggiornarsi costantemente sulle conoscenze necessarie per adempiere al meglio alle mansioni assegnate e sul tema della tutela dei minori;

FABRY ROSE DANCE a.s.d.

**Via Maggi 103/A
57125 LIVORNO**

rispettare il Modello organizzativo e di controllo dell'attività sportiva, considerare il benessere, la sicurezza e il divertimento di tutti i tesserati al di sopra ogni altra cosa;

- combattere e prevenire qualsiasi forma di bullismo tra i minori;
 - ascoltare i bisogni, le richieste, le preoccupazioni di tutti i tesserati;
 - non umiliare o sminuire i tesserati o i loro sforzi durante una gara o una sessione e di prove;
 - non agire in modo da far vergognare, umiliare, sminuire o disprezzare un minore, o perpetrare qualsiasi altra forma di abuso emotivo;
 - non sfruttare un minore per un tornaconto personale o economico;
 - non avere atteggiamenti nei confronti dei minori che - anche sotto il profilo psicologico - possano influire negativamente sul loro sviluppo armonico e socio-relazionale;
 - non impegnarsi in attività sessuali o avere un rapporto sessuale con tesserati di età inferiore ai 18 anni e non fare commenti sessualmente allusivi mostrando un comportamento sempre rispettoso e discreto;
 - non avere relazioni con minorenni che possano essere in qualche modo considerate di sfruttamento, maltrattamento o abuso;
 - non consentire giochi, frasi, atteggiamenti sessualmente provocatori o inappropriati;
- garantire che tutte le attività siano adatte alle capacità, all'età, alla maturità fisica ed emotiva, all'esperienza e all'abilità dei tesserati, in particolare degli allievi minorenni;
- lavorare insieme agli altri componenti dello staff per tutelare e promuovere gli interessi e il benessere di ogni tesserato;
 - non compiere mai abusi fisici e non infliggere punizioni o castighi che possano essere ricondotti ad un abuso fisico;
 - instaurare relazioni proficue con i genitori dei tesserati minorenni al fine di fare squadra per la crescita e la loro tutela;
 - accertarsi sempre che i minori siano adeguatamente sorvegliati e che le gare e le attività in trasferta siano sicure;
 - garantire che la salute, la sicurezza e il benessere dei tesserati costituiscano obiettivo primario rispetto al successo tecnico-sportivo o qualsiasi altra considerazione;
 - organizzare il lavoro, il luogo di lavoro e le attività in trasferta in modo tale da minimizzare i rischi;
 - rispettare la privacy dei minori, specie in luoghi particolarmente sensibili i quali devono essere sorvegliati, in modo tale da garantire la privacy dei minori;
 - evitare di fare per i minori attività di carattere personale che essi stessi possano fare da soli;
 - garantire che qualsiasi trattamento di assistenza sanitaria (ad es. visita medica, assistenza post infortunio, trattamento fisioterapico), si svolga in modo aperto e in ambiente supervisionato, piuttosto che al chiuso o in privato e sempre con la

FABRY ROSE DANCE a.s.d.

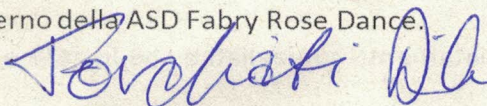
**Via Maggi 103/A
57125 LIVORNO**

presenza di un soggetto terzo (altro tesserato, adulto);

- evitare di passare del tempo da soli con i minori lontano da altri soggetti;
- non lasciare che i minori rimangano senza adeguata supervisione nel corso delle attività e, al termine delle stesse, accertarsi che lascino l'impianto sportivo accompagnati da un proprio genitore o da una persona autorizzata, qualora i minori non siano stati preventivamente autorizzati a lasciare l'impianto autonomamente e senza la presenza di un adulto. Ogni autorizzazione deve essere debitamente sottoscritta dai soggetti esercenti la responsabilità genitoriale sul minore;
- non utilizzare i social media in maniera inappropriata, non coinvolgere i minori nelle conversazioni private sui social media e non pubblicare mai commenti o condividere immagini che potrebbero compromettere il loro benessere o causare loro danni;
- non acquisire, detenere e pubblicare fotografie o divulgare altre informazioni sui bambini e sui ragazzi o sulle loro famiglie su qualsiasi supporto cartaceo ovvero digitale (es. social media personali o del club/organizzazione, siti web, strumenti di comunicazione online personali, ecc.) in assenza della relativa liberatoria sottoscritta dai genitori o dai tutori al fine di poter conservare e/ o utilizzare tale materiale prodotto;
- segnalare eventuali dubbi sulla sicurezza e sul benessere degli atleti rivolgendosi al Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni, in conformità a quanto disposto nel Modello organizzativo e di controllo dell'attività sportiva;
- consultare il Responsabile in caso di dubbi sulla partecipazione di atleti, in conformità a quanto disposto nel Modello organizzativo e di controllo dell'attività sportiva, in caso di necessità per favorire l'inclusione sportiva degli atleti con disabilità fisica o intellettivo-relazionale..

Accetto di rispettare e aderire al presente codice di condotta e di impegnarmi a promuovere un ambiente sicuro, rispettoso e inclusivo all'interno della ASD Fabry Rose Dance.

Firma



Livorno, li 31.10.2025

**VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
DELL'ASSOCIAZIONE "FABRY ROSE DANCE ASD"**

Il giorno 31 del mese di ottobre dell'anno 2025 alle ore 18,30, presso la sede legale sita in Livorno Via Maggi 103a, si è riunito il Consiglio Direttivo dell'Associazione Sportiva Dilettantistica "FABRY ROSE DANCE ASD" per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- Nomina del *Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni* ai sensi dell'art. 33 comma 6 del D.lgs. 36/2021 e dell'art. 3 del Regolamento ACSI per la prevenzione e il contrasto ad abusi, violenze e discriminazioni sui tesserati (c.d. Regolamento Safeguarding)

Sono presenti i sigg.ri:

- FORAPIANTI DAVID
- PORRACCIOLO LUISA
- BURATTI ROSELLA

Presiede la seduta il Presidente dell'Associazione FORAPIANTI DAVID che, constatandone la validità, dà inizio ai lavori. Funge da segretario verbalizzante la sig.ra BURATTI ROSELLA

Passando alla trattazione dell'Ordine del Giorno, il Presidente riferisce che la convocazione della riunione odierna è dovuta alla necessità della nomina di un Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni.

Tale adempimento risponde a quanto richiesto dall'**art. 33 comma 6 del D.lgs. 36/2021**, che stabilisce che ogni ente sportivo dilettantistico debba procedere con *"la designazione di un responsabile della protezione dei minori, allo scopo, tra l'altro, della lotta ad ogni tipo di abuso e di violenza su di essi e della protezione dell'integrità fisica e morale dei giovani sportivi"*; prevedendo inoltre l'obbligo della comunicazione della nomina del responsabile della protezione dei minori all'ente affiliante di appartenenza, in sede di affiliazione e successiva riaffiliazione.

In ossequio alla suddetta norma, ACSI - Associazione di Cultura, Sport e Tempo Libero APS, in qualità di Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI, cui l'associazione è affiliata, all'art. 3 del Regolamento per la prevenzione e il contrasto ad abusi, violenze e discriminazioni sui tesserati (Regolamento Safeguarding) ha disposto che *"Allo scopo di prevenire e contrastare ogni tipo di abuso, violenza e discriminazione sui tesserati nonché per garantire la protezione dell'integrità fisica e morale degli sportivi, anche ai sensi dell'art. 33, comma 6, del d.lgs. n. 36 del 28 febbraio 2021, le Associazioni e le Società sportive affiliate nominano, entro il 1° luglio 2024, un responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni"*, recependo le direttive del CONI.

La nomina di detto Responsabile costituisce per gli enti sportivi dilettantistici un obbligo in adempimento alle disposizioni sopra richiamate, nel rispetto delle quali dovrà essere individuato tra i soggetti che, oltre ad essere in possesso di esperienza nell'ambito sportivo necessari per svolgere l'incarico, si pongano in condizioni di autonomia e indipendenza nei confronti dell'organizzazione sociale, evitando situazioni di

conflitto di interesse, anche solamente potenziale, o che possano influenzare negativamente l'operato dell'incaricato.

Alla luce di ciò, si valuta la nomina del Sig. PRETINI MAURIZIO, C.F. PRTMRZ57L17E625Z, il quale si è reso disponibile ad assumere l'incarico gratuitamente, ha preso visione ed accetta il MOG ed il Codice Condotta della associazione Fabry Rose Dance asd.

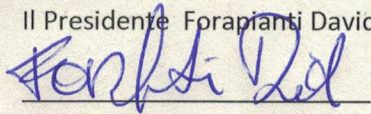
Il Consiglio, valutati il C.V. e la documentazione a supporto, ritenendo il profilo proposto rispondente ai requisiti richiesti **delibera all'unanimità la nomina il Sig. PRETINI MAURIZIO quale Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni dell'Associazione, ai sensi dell'art. 3, comma 1 del "Regolamento per la prevenzione e il contrasto ad abusi, violenze e discriminazioni sui tesserati (c.d. Regolamento Safeguarding)", nonché ai sensi dell'art. 33 comma 6 del D.lgs. 36/2021 con efficacia di incarico a decorrere dal 1° luglio 2024.**

Nel rispetto delle disposizioni sopra richiamate, la nomina del Responsabile sarà pubblicata senza indugio sul sito internet istituzionale, affissa presso la sede della medesima e comunicata al Safeguarding Officer di ACSI, secondo le procedure indicate da quest'ultimo.

Alle ore 20,00, non essendoci altri argomenti all'ordine del giorno e non avendo altri richiesto la parola il Presidente dichiara sciolta la seduta.

LIVORNO Lì, 31.10.2025

Il Presidente Forapiani David



Il Segretario Buratti Rosella

